

Deliberazione 6 maggio 2010 - ARG/elt 65/10

Disposizioni in merito all'impegno a rendere disponibili risorse incrementali di riduzione istantanea dei prelievi dalla rete ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito nella Legge 22 marzo 2010, n. 41 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come modificato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2010, ARG/elt 51/10 (di seguito: deliberazione n. 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 29 marzo 2010, prot. Autorità 13170 del 29 marzo 2010, con cui il MSE ha fornito indicazione alla società Terna Spa (di seguito: Terna) in merito all'art. 2 decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (di seguito: lettera MSE)
- la comunicazione di Terna in data 5 maggio 2010, prot. Autorità n. 017594 del 5 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 5 maggio).

Considerato che:

- l'articolo 2 della legge n. 41/10 prevede:
 - al comma 1, che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, Terna determini il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. E che tale incremento, comunque non superiore a 500 MW, sia da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09;
 - al comma 2, che Terna organizzi le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32 della legge n. 99/09, relativamente agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41/10, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori;
 - al comma 3, che le suddette procedure organizzate da Terna prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09;
 - al comma 5, che l'Autorità adegui le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge n. 99/09, in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 2 della legge n. 41/10.

Considerato altresì che:

- la lettera MSE ha chiarito che, ai fini di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10, le risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete debbano essere determinate come tali se ulteriori rispetto a quelle oggetto delle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- con la comunicazione 5 maggio, Terna ha informato il MSE e l'Autorità che in esito alla pubblicazione del bando di avvio delle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti finanziatori degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10:
 - alcune delle richieste di partecipazione al finanziamento dei suddetti *interconnector* con assegnazione prioritaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di detta legge sono relative a carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementali ai sensi di quanto chiarito nella lettera MSE;
 - le altre richieste di partecipazione al finanziamento con assegnazione prioritaria sono viceversa relative a carichi esistenti – tra i quali impianti di abbattimento fumi e laminatoi - e mai significativamente proposti nelle procedure per l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea;
- Terna ha altresì rappresentato nella comunicazione 5 maggio che:
 - i soggetti che hanno presentato richieste di partecipazione al finanziamento con assegnazione prioritaria hanno dichiarato che la fornitura del servizio di

- interrompibilità istantanea che si impegnano a rendere disponibile avverrà conformemente alle normative vigenti;
- tuttavia, le forme di garanzia previste da Terna a fronte del possibile mancato assolvimento dell'impegno assunto da detti soggetti di rendere disponibili le risorse interrompibili incrementali si limitano a prendere in considerazione il beneficio derivante dalle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09, calcolato come prodotto tra le quantità di cui si richiede l'importazione virtuale e il differenziale medio tra i valori orari del PUN e dei prezzi spot della borsa estera di riferimento per l'esecuzione fisica del contratto di importazione virtuale;
 - nella medesima comunicazione 5 maggio, Terna chiede, alla luce delle prime evidenze di cui ai punti precedenti e considerate le finalità della normativa primaria (tese a contrastare le criticità del sistema elettrico nazionale nonché la natura e la portata degli impegni assunti), di valutare, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali, l'opportunità di prevedere direttive specifiche volte a garantire al sistema l'effettiva disponibilità delle risorse interrompibili ulteriori.

Considerato inoltre che:

- in base al disposto dell'articolo 2 della legge n.41/10, l'aumento ivi previsto della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, è possibile solo in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali;
- per quanto sopra, Terna potrebbe essere costretta ad interrompere la realizzazione dei suddetti aumenti della capacità di interconnessione o a sottoutilizzare le infrastrutture realizzate nel caso in cui detto aumento venisse realizzato a fronte di impegni vincolanti a rendere disponibili risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete cui non corrispondesse un corrispondente aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete; e che, in tal caso, si creerebbe un pregiudizio degli interessi:
 - degli altri soggetti finanziatori ed in particolare di quelli che abbiano effettivamente messo a disposizione le risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete corrispondenti ai propri impegni;
 - della stessa Terna nel caso in cui sia costretta ad interrompere la realizzazione dei suddetti aumenti della capacità di interconnessione o dei soggetti interessati a finanziare detto aumento della capacità di interconnessione che, almeno in parte, siano stati esclusi dalla partecipazione al finanziamento a favore di soggetti che non hanno rispettato gli impegni vincolanti assunti;
 - dell'intero sistema nella misura in cui la suddetta esclusione riduca - o non consenta l'aumento de - l'entità complessiva delle risorse interrompibili istantaneamente; con particolare pregiudizio degli interessi dei consumatori finali derivante dalla ridotta sicurezza del sistema conseguente ad una minore disponibilità di risorse e/o dall'aumento dei costi necessari a garantire i medesimi livelli di sicurezza a causa della minore offerta di risorse a parità di domanda delle stesse;
- ai sensi della deliberazione n. 179/09 ogni soggetto finanziatore degli *interconnector* che richieda di avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 e disciplinate ai sensi della suddetta deliberazione:

- è tenuto al pagamento a Terna di corrispettivi mensili per l'interconnessione virtuale, di cui all'articolo 3, comma 2, della suddetta deliberazione, sino a tutto il 2015 anche qualora il soggetto finanziatore non intenda più avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui all'articolo 6 della legge n. 99/09;
- è tenuto ad un pagamento ridotto dei suddetti corrispettivi solo in ragione dell'entrata in esercizio dei diversi *interconnector* e/o dell'esercizio del diritto di rinuncia – disciplinato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09, alla realizzazione di uno o più *interconnector* oggetto di finanziamento da parte di detto soggetto;
- i soggetti finanziatori dell'aumento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 che, avendo ottenuto un'assegnazione prioritaria, non rendano effettivamente disponibili le risorse incrementalmente di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete e che abbiano richiesto di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui all'articolo 6 della legge n. 99/09:
 - ai sensi di quanto disposto all'articolo 2 della legge n. 41/10 non hanno titolo ad avvalersi di dette misure e sono quindi tenuti alla restituzione a Terna del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi transitoriamente delle stesse; controvalore determinato da Terna con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09;
 - ai sensi della deliberazione n. 179/09 sono comunque tenuti al pagamento a Terna dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, della suddetta deliberazione, fatte salve le eventuali riduzioni ricordate al punto precedente, per l'intero periodo compreso tra l'avvio delle misure disciplinate ai sensi della medesima deliberazione ed il 31 dicembre 2015.

Considerato infine che:

- la deliberazione n. 179/09 prevede che, con riferimento agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nonché con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite, in relazione al periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge e il momento in cui sia possibile dare esecuzione fisica al servizio di importazione virtuale, siano previste, a favore dei soggetti investitori, misure con effetti economici equivalenti;
- quanto disposto nella deliberazione n. 179/09, come modificata ai sensi della deliberazione n. 51/10, e di cui al punto precedente consente di ritardare, qualora necessario, l'avvio dell'esecuzione fisica del servizio di importazione virtuale senza pregiudizio per i soggetti finanziatori.

Ritenuto necessario che:

- le garanzie richieste ai soggetti finanziatori, con riferimento alle quote di finanziamento assegnate prioritariamente a fronte di impegni a rendere disponibili risorse incrementalmente di riduzione istantanea del prelievo di carichi diversi da quelli

che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi, devono essere tali da assicurare, qualora non siano rese effettivamente disponibili le medesime risorse, che detti soggetti finanziatori corrispondano a Terna almeno:

- il controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09; controvalore da determinare con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09;
- i corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 e il 31 dicembre 2015, fatte salve le riduzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 179/09;
- la quota di oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector* che Terna potrebbe non aver titolo a vedersi riconoscere da altri soggetti finanziatori, quantificata da Terna e comunque non inferiore ai corrispettivi di cui al precedente alinea per un ulteriore periodo di 5 anni.

Ritenuto altresì necessario che:

- per evitare effetti pregiudizievoli ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge n. 41/10, Terna, con riferimento a richieste di assegnazione prioritaria a fronte di impegni a rendere disponibili risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo di carichi diversi da quelli che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi, proceda a verificare che i progetti presentati con riferimento a dette richieste siano tali da garantire che detti carichi possano prestare il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e, tra l'altro e in particolare, che ciò avvenga:
 - senza ulteriori prelievi dalla rete, anche in media tensione
 - senza che la riduzione dei prelievi dalla rete sia determinata non attraverso la riduzione del carico ma attraverso l'alimentazione dello stesso da parte di gruppi di generazione (salvo la contestuale presenza di sistemi di accumulo);
 - senza che le interruzioni causino danni impiantistici tali da pregiudicare per un tempo significativo la possibilità di ripristinare la produzione industriale; essendo ciò funzionale al garantire la disponibilità delle risorse nei periodi successivi;
- i soggetti che presentano richiesta di assegnazione prioritaria per il finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 assicurino il rispetto delle condizioni di cui al punto precedente e che si impegnino a consentire che Terna proceda alle ispezioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- Terna trasmetta all'Autorità un resoconto dettagliato dell'esito delle verifiche compiute non appena concluse le verifiche stesse;
- Terna proceda ad assegnare transitoriamente le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soli soggetti titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementali ai sensi di quanto chiarito nella lettera MSE;

- Terna, terminate le verifiche, proceda a riassegnare le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soggetti di cui al punto precedente ed ai soggetti titolari di carichi che gli stessi si sono impegnati a rendere disponibili per l'interruzione istantanea dei prelievi e per i quali sia verificato positivamente il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla presente deliberazione;
- in esito a detta riassegnazione, i soggetti che siano risultati assegnatari in esito alla prima assegnazione transitoria versino a Terna Spa il controvalore, determinato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09, corrispondente a quanto ottenuto dall'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 con riferimento all'eventuale quota di finanziamento ottenuta, in esito alla suddetta assegnazione transitoria, in eccesso rispetto a quella determinata in esito alla riassegnazione di cui al punto precedente;
- in esito alla riassegnazione, i soggetti titolari di carichi che gli stessi si sono impegnati a rendere disponibili per l'interruzione istantanea dei prelievi e per i quali abbiano avuto esito positivo le verifiche compiute da Terna ricevano da Terna, per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 e il momento in cui sia possibile dare esecuzione fisica al servizio di importazione virtuale, un controvalore, determinato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09, corrispondente a quanto sarebbe loro derivato dall'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 se fossero risultati assegnatari in esito all'assegnazione transitoria delle medesime quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 di cui siano risultati assegnatari in esito alla riassegnazione di cui ai punti precedenti e per cui abbiano richiesto di avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09;
- nel caso in cui soggetti diversi dai titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea che, risultati finanziatori con assegnazione prioritaria di quote dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 in esito alle procedure di riassegnazione, non rendano effettivamente disponibili a Terna le risorse incrementali di interruzione istantanea dei prelievi:
 - detti soggetti decadano dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell'incremento di capacità di interconnessione;
 - i medesimi soggetti versino a Terna – che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate - importi almeno pari alla somma del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie, dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il periodo di durata potenziale delle misure transitorie, della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector*;
 - Terna attribuisce ai restanti soggetti finanziatori, che ne facciano richiesta, le quote dell'incremento di capacità di interconnessione dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti in ragione di quanto sarebbe stato loro attribuito nel caso in cui la riassegnazione fosse stata fatta senza considerare le richieste dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti;

- Terna procede a ripartire ai restanti soggetti finanziatori, in ragione della parte loro riattribuita delle quote dell'incremento di capacità di interconnessione dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti, il controvalore che questi ultimi sono tenuti a restituire a Terna;
- le eventuali differenze maturate in capo a Terna ai sensi dei punti precedenti siano regolate attraverso il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione n. 111/06;
- al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui sopra, sia modificato il termine, disciplinato all'articolo 8, comma 2, della deliberazione ARG/elt 179/09, per lo svolgimento da parte di Terna delle aste per l'importazione virtuale con riferimento alla capacità di interconnessione incrementale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nonché con riferimento alle capacità corrispondente alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite

DELIBERA

1. di disporre che Terna S.p.A. proceda, nei termini di cui in motivazione, a:
 - a) rideterminare le garanzie che i partecipanti alle procedure concorsuali devono rendere disponibili a Terna Spa;
 - b) verificare entro il 15 luglio 2010 - acquisendo idonea certificazione tecnicamente motivata prestata, a pena di irricevibilità della richiesta di partecipazione, da un soggetto certificatore terzo accreditato - che i progetti presentati con riferimento alle richieste di partecipazione con assegnazione prioritaria relative a carichi diversi da quelli che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi siano tali da garantire che detti carichi possano prestare il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, tra l'altro e in particolare, che ciò avvenga:
 - senza ulteriori prelievi dalla rete, anche in media tensione;
 - senza che la riduzione dei prelievi dalla rete sia determinata non attraverso la riduzione del carico ma attraverso l'alimentazione dello stesso da parte di gruppi di generazione (salvo la contestuale presenza di sistemi di accumulo);
 - senza che le interruzioni causino danni impiantistici tali da pregiudicare per un tempo significativo la possibilità di ripristinare la produzione industriale; essendo ciò funzionale a garantire la disponibilità delle risorse nei periodi successivi;
 - c) acquisire, con riferimento alle richieste di assegnazione prioritaria per i carichi diversi da quelli che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi, la certificazione che i progetti presentati consentano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'impegno a consentire eventuali ispezioni che Terna Spa intenda disporre;
 - d) trasmettere all'Autorità un resoconto dettagliato dell'esito delle verifiche di cui alla lettera b) entro il medesimo termine di cui a detta lettera e comunque non appena concluse le verifiche stesse;

- e) assegnare transitoriamente le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soli soggetti titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementali ai sensi di quanto chiarito nella lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2010;
- f) riassegnare entro il 30 luglio 2010 le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soggetti di cui alla precedente lettera e) ed ai soggetti titolari di carichi che gli stessi si sono impegnati a rendere disponibili per l'interruzione istantanea dei prelievi e per i quali sia verificato positivamente il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla presente deliberazione;
- g) prevedere che, in esito alla riassegnazione di cui alla lettera f), i soggetti che siano risultati assegnatari in esito alla prima assegnazione transitoria versino a Terna Spa il controvalore, determinato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09, corrispondente a quanto ottenuto dall'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 con riferimento all'eventuale quota di finanziamento ottenuta in esito all'assegnazione di cui alla lettera e) in eccesso rispetto a quella di cui alla lettera f);
- h) prevedere che, in esito alla riassegnazione di cui alla lettera f), i soggetti titolari di carichi che gli stessi si sono impegnati a rendere disponibili per l'interruzione istantanea dei prelievi e per i quali abbiano avuto esito positivo le verifiche di cui alla lettera b) ricevano da Terna Spa per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 e il momento in cui sia possibile dare esecuzione fisica al servizio di importazione virtuale, un controvalore, determinato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09, corrispondente a quanto sarebbe loro derivato dall'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 se fossero risultati assegnatari in esito all'assegnazione di cui alla lettera e) delle medesime quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 di cui siano risultati assegnatari in esito alla riassegnazione di cui alla lettera f) e per cui abbiano richiesto di avvalersi delle medesime misure transitorie;
- i) prevedere che, nel caso in cui soggetti diversi dai titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea che, risultati finanziatori con assegnazione prioritaria di quote dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 in esito alle procedure di riassegnazione, non rendano effettivamente disponibili a Terna le risorse incrementali di interruzione istantanea dei prelievi:
 - detti soggetti decadano dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell'incremento di capacità di interconnessione;
 - i medesimi soggetti versino a Terna – che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate - importi almeno pari alla somma del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie, dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, per tutto il

periodo di durata potenziale delle misure transitorie, della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli *interconnector*;

- Terna attribuisce ai restanti soggetti finanziatori, che ne facciano richiesta, le quote dell'incremento di capacità di interconnessione dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti in ragione di quanto sarebbe stato loro attribuito nel caso in cui la riassegnazione fosse stata fatta senza considerare le richieste dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti;
 - Terna procede a ripartire ai restanti soggetti finanziatori, in ragione della parte loro riattribuita delle quote dell'incremento di capacità di interconnessione dei soggetti che sono decaduti dai loro diritti, il controvalore che questi ultimi sono tenuti a restituire a Terna;
- j) regolare le eventuali differenze maturate in capo a Terna ai sensi del presente provvedimento attraverso il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione n.111/06;
2. di modificare la deliberazione ARG/elt n. 179/09, come già modificata ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 51/10, prevedendo che il termine di cui all'articolo 8, comma 2, sia posto al 15 agosto 2010;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna S.p.A.;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/elt n. 179/09 risultante dalle modifiche di cui al punto 2.

6 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis